

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA SENTENZA N. 959/2024,

Il Consiglio Comunale

PREMESSE

RILEVATO CHE

Con sentenza n. 959/2024, depositata 29 marzo 2024, il TAR per la Lombardia, sez. seconda, condannava il Comune di Pioltello " ... *al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 3000 (tremila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti*".

Le spese di lite disposte dal Collegio, maggiorate delle spese generali e degli accessori di legge, ammontano ad un importo complessivo da corrispondere di € 5.027,36.

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento **obbligatorio** e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti;

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VERIFICATO che il citato provvedimento giurisdizionale rientra tra le fattispecie riconducibili alla previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);

RITENUTO necessario, quindi, provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi ben rappresentati nella relazione tecnica a firma dell'architetto Lesage, dirigente del Settore lavori Pubblici e Urbanistica, Servizi alle Imprese e Sviluppo del Territorio per un importo complessivo di €. € 5.027,36 quanto a spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge;

DATO ATTO che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) **il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;**

CONSIDERATO che le somme necessarie all'impegno ed al pagamento di quanto disposto con l'anzidetta sentenza trovano copertura:

€ 5.027,36 = quanto a spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, al capitolo 15800/30 del Bilancio di Previsione anno 2024;

dando atto che è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore lavori Pubblici e Urbanistica, Servizi alle Imprese e Sviluppo del Territorio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 e con il quale viene inoltre attestata la sussistenza dei requisiti che fondano la legittimità dei debiti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs.267/00 e con il quale viene inoltre attestata la regolarità dei mezzi di copertura individuati, nel rispetto della normativa vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Segretario Generale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, allegato al presente provvedimento (Parere n. 57 del 22/05/2024);

RITENUTO pertanto, di dover procedere al riconoscimento delle seguenti somme da liquidare per competenze Sentenza n. 595/2024 del 06 febbraio 2024:

€ 5.027,36 = quanto a spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge;

Con voti

DELIBERA

1) Di dichiarare la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 959/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e per il seguente importo:

€ 5.027,36 = quanto a spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge;

2) Di imputare la spesa:

€ 5.027,36 = quanto spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge al capitolo 15800/30 del Bilancio di Previsione anno 2024;

dando atto che è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

3) Di demandare al Dirigente del Settore lavori Pubblici e Urbanistica, Servizi alle Imprese e Sviluppo del Territorio gli adempimenti conseguenziali.

4) Di incaricare il Dirigente del Settore Contabile Finanziario di trasmettere copia del presente atto agli organi di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti Lombardia.

5) Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

